

Votazione popolare del 28 novembre 1993

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Quattro domande sulle finanze federali

Consiglio federale e Parlamento vogliono riformare le finanze federali. Si tratta dapprima di sostituire l'attuale imposta sulla cifra d'affari con un'imposta sul valore aggiunto che, come l'imposta federale diretta, sarà limitata sino alla fine del 2006. In secondo luogo, per ridurre i deficit elevati della Confederazione, l'aliquota dell'imposta sarà aumentata di 0,3 punti percentuali, passando così dal 6,2 al 6,5 per cento. In terzo luogo, il Parlamento potrà elevare l'aliquota dell'imposta a favore dell'AVS di un punto percentuale, qualora la situazione finanziaria del fondo AVS lo richieda. In quarto luogo, i dazi sulle automobili e sugli oli minerali saranno trasformati in imposte di consumo in conformità a convenzioni internazionali.

Testi in votazione pag. 12-15
Spiegazioni pag. 2-11

Pubblicità per l'alcool e il tabacco

Le due iniziative «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle) hanno lo scopo di contenere l'abuso di generi voluttuari con un divieto assoluto di pubblicità per le bevande alcoliche e i tabacchi. Consiglio federale e Parlamento respingono le iniziative. Un tale divieto ha ripercussioni negative sull'economia, la vita culturale e lo sport. Inoltre, è controveroso in che misura divieti di pubblicità costituiscano un mezzo utile per combattere gli abusi di sostanze nocive.

Testi in votazione pag. 18
Spiegazioni pag. 16-23



Oggetti 1-4

Finanze federali



Le quattro domande in votazione hanno il tenore seguente:

- 1a domanda:** Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 sul **regime finanziario**?
- 2a domanda:** Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 concernente il **contributo al risanamento delle finanze federali**?
- 3a domanda:** Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 che prevede **provvedimenti atti a garantire il mantenimento della sicurezza sociale**?
- 4a domanda:** Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 sulle **imposte speciali di consumo**?

L'essenziale in breve

Consiglio federale e Parlamento vi sottopongono quattro domande concernenti le finanze federali. Se Popolo e Cantoni risponderanno affermativamente a tutte

- verrà introdotta un'imposta sul valore aggiunto (IVA) in sostituzione dell'ICA;
- si procurerà una base più sana alle finanze federali con un aumento dell'aliquota dell'imposta di 0,3 punti percentuali;
- si permetterà un supplemento di entrate a favore dell'AVS;
- la Confederazione otterrà la base costituzionale per la conversione dei dazi sulle automobili e sugli oli minerali in imposte di consumo.

Passaggio dall'ICA all'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sulla cifra d'affari (ICA) ha ancora le caratteristiche degli atti emanati in base al diritto di necessità nel corso della Seconda guerra mondiale e ha come fondamento le strutture economiche degli anni Quaranta; non risponde più in alcun modo alle esigenze e agli sviluppi della vita economica. E' lacunosa, distorce la concorrenza e frena gli investimenti. L'ICA deve perciò essere sostituita dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) che non presenta questi svantaggi.

Contributo per il risanamento delle finanze federali

Negli ultimi anni, sono state decise diverse agevolazioni fiscali, per esempio a favore delle famiglie e per la promozione della pre-

videnza privata, che hanno provocato un buco di più di due miliardi di franchi all'anno nelle finanze federali. Ci mancano, oggi, gli introiti corrispondenti. Nel medesimo tempo, alla Confederazione sono stati accollati nuovi compiti. Il passaggio all'IVA con un'aliquota del 6,2 per cento (prima domanda) procura introiti supplementari di 0,9 miliardi; un'imposta del 6,5 per cento, vale a dire aumentata di 0,3 punti percentuali (seconda domanda) permette altri 0,5 miliardi di introiti supplementari. Consiglio federale e Parlamento ritengono che queste entrate siano assolutamente necessarie per risanare le finanze federali. Un buon mezzo miliardo del gettito fiscale sarà impiegato per ridurre i premi delle casse malati.

Nell'interesse della nostra economia

Il nuovo regime delle finanze federali rafforza la competitività della nostra economia. E' un vantaggio particolarmente importante, vista l'attuale situazione economica. L'ICA sfavorisce le nostre imprese nella dura lotta concorrenziale a livello internazionale. L'imposta sul valore aggiunto elimina questi svantaggi.

I diritti popolari rimangono intatti!

L'aliquota dell'IVA del 6,2 per cento e i supplementi di 0,3 punti percentuali per il risanamento delle finanze federali, nonché di un punto percentuale per l'AVS, sono fissati nella Costituzione federale. Per ogni aumento è necessaria una modificazione costituzionale e, di conseguenza, l'approvazione di popolo e Cantoni.

Che cosa apportano i quattro decreti?

Prima domanda: Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 sul regime finanziario?

Con un sì, l'attuale ICA è sostituita dall'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota rimane quella dell'ICA del 6,2 per cento in vigore attualmente. La competenza per prelevare l'IVA e l'imposta federale diretta è limitata a fine 2006.

Che cosa sottostà per la prima volta all'imposta – che cosa è esentato dall'imposta?

Anche l'imposta sul valore aggiunto, come l'ICA, colpisce le merci. A differenza dell'ICA, essa non assoggetta più i beni d'investimento come macchine e veicoli nonché i fondi d'esercizio. Include per contro anche le **prestazioni di servizio** e gli **agenti energetici** (carburanti, elettricità). Tuttavia, diversi servizi, come in particolare le prestazioni negli ospedali, nei settori della formazione, in quello sociale, delle produzioni culturali, come anche i premi delle assicurazioni e le operazioni di pagamento, non sono assoggettati all'imposta. Per quanto concerne i **beni di uso quotidiano** (derrate alimentari, medicinali, libri, ecc.), oggi esenti da imposta, è prevista un'aliquota ridotta del 2 per cento al massimo. Le piccole imprese e le aziende agricole e forestali saranno esentate dall'imposta per limitare gli oneri amministrativi.

Chi regola i conti con il fisco e chi è imponibile?

Circa 220 000 aziende soggette a imposta faranno i conti con il fisco, vale a dire 70 000 aziende in più di quelle attuali. Le aziende includeranno l'IVA nei prezzi, addossandola, nella misura consentita dalla situazione concorrenziale, ai consumatori. Questi ultimi non dovranno adempiere nessuna formalità, esattamente come avviene attualmente in regime di ICA. L'effettivo del personale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni aumenterà di 180 unità.

Ridistribuzione degli oneri fiscali e compensazione sociale

L'imposta sul valore aggiunto sgraverà le aziende, ma colpirà le economie domestiche private, in particolare a causa del rincaro dei servizi e degli agenti energetici. Per questo motivo il cinque per cento degli introiti dell'imposta è destinato a **diminuire i premi delle casse malati** per le categorie inferiori di reddito.

Seconda domanda: Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 concernente il contributo al risanamento delle finanze federali?

Con un sì, autorizzate un aumento dell'aliquota dell'IVA di 0,3 punti percentuali. Questo aumento entrerà in vigore soltanto se popolo e Cantoni accetteranno l'imposta sul valore aggiunto, ossia se risponderanno affermativamente anche alla prima domanda.

Non è possibile colmare gli elevati disavanzi del bilancio federale soltanto riducendo le spese. Per ottenere un simile risultato, è assolutamente necessario aumentare l'aliquota d'imposta in modo da disporre di

maggiori entrate fiscali. L'aliquota risulterà comunque estremamente modesta rispetto a quelle applicate in Germania (15,0%), in Francia (18,6%), in Italia (19,0%) o in Austria (20,0%).

Terza domanda: Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 che prevede provvedimenti atti a garantire il mantenimento della sicurezza sociale?

Con un sì, attribuite al Parlamento la competenza di aumentare l'aliquota dell'IVA di un punto percentuale al massimo, per contribuire al finanziamento dell'AVS. Questa competenza potrà essere esercitata soltanto in caso di risposta affermativa alla prima domanda.

L'invecchiamento della popolazione si ripercuote sul nostro Stato sociale. In caso di difficoltà di finanziamento dell'AVS, il Parlamento potrà decidere un aumento dell'ali-

quota d'imposta dell'uno per cento al massimo. Contro una simile decisione, sarà possibile il referendum.

Quarta domanda: Volete accettare il decreto federale del 18 giugno 1993 sulle imposte speciali di consumo?

Con un sì, istituite la base costituzionale per una conversione degli attuali dazi sulle automobili e sugli oli minerali in imposte di consumo.

Convenzioni internazionali impegnano la Svizzera a convertire i suoi dazi sulle automobili e sugli oli minerali in imposte di consumo. Il Parlamento stabilirà i dettagli in una legge federale fondata su questo disposto

costituzionale. La conversione dei dazi in imposte interne di consumo non influenzerà il gettito. Il mutamento è anzitutto di natura tecnica e giuridica.

Parere del Consiglio federale

Le modificazioni costituzionali proposte ammodernano, come auspicato da tempo, la nostra ICA, che si basa ancora sul diritto di necessità; le finanze federali poggeranno su una base più solida e la competitività internazionale della nostra economia sarà rafforzata. La competenza per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta federale diretta sarà limitata a fine 2006. Il Consiglio federale raccomanda questa riforma fiscale in particolare per i seguenti motivi:

L'ICA non è più attuale

L'attuale imposta sulla cifra d'affari (ICA) del 6,2 per cento è lacunosa. Oltre al consumo delle merci, essa colpisce anche i beni d'investimento (macchine, costruzioni, ecc.) e i fondi d'esercizio. L'onere fiscale si ripercuote sui costi di produzione, portando alla cosiddetta tassa occulta e al rincaro dei prodotti. D'altra parte, i servizi sono attualmente esenti dall'ICA, nonostante la sempre crescente importanza di questo settore nella nostra economia.

Per una moderna imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta moderna e progredita, che prenderà il posto dell'ICA eliminandone gli svantaggi, quali la tassa occulta e le distorsioni della concorrenza. Negli altri Stati dell'Europa occidentale si è affermata da lungo tempo. Essa risponde meglio alle nostre abitudini di consumo, poiché assoggetta oltre alle merci anche i servizi.

Per un'economia più competitiva

I prodotti delle nostre aziende subiscono attualmente un trattamento fiscale che li sfavorisce sul mercato interno e internazionale. L'imposta sul valore aggiunto assicurerà alla nostra economia migliori condizioni quadro e la renderà più competitiva. Quest'imposta rappresenta un contributo decisivo alla **rivitalizzazione dell'economia**, a vantaggio di tutti, poiché un'economia sana garantisce posti di lavoro.

Sgravio degli investimenti e imposizione del consumo

La rinuncia all'imposizione degli investimenti comporterà uno sgravio di circa 2,6 miliardi di franchi per l'economia. In compenso, saranno per la prima volta assoggettati all'imposta i servizi e l'energia. Il rincaro delle merci e dei servizi comporterà un unico aumento dell'**indice dei prezzi al consumo**. L'esenzione dall'imposta dei beni d'investimento offrirà tuttavia alle imprese un margine di manovra per ridurre i prezzi. In base a stime, i prezzi dovrebbero aumentare complessivamente dell'1,8 per cento al massimo. In compenso, i premi delle casse malati saranno ribassati per le categorie di reddito inferiori.

Provvedimenti di risanamento indispensabili

La situazione delle finanze federali è drammaticamente peggiorata nello spazio di pochi anni. Soprattutto in seguito alla recessione e alla disoccupazione, il divario tra entrate ed uscite è notevolmente aumentato. Se non si prenderanno contro-misure, il conto finanziario dell'anno in corso e quello dei prossimi anni presenterà **disavanzi di più di sei miliardi annui**. Il Consiglio federale e il Parlamento non intendono subire passivamente questo stato di cose. Già il **pagamento degli interessi** su un disavanzo di sei miliardi costa alla Confederazione 300 milioni all'anno: è denaro che può essere impiegato più utilmente per la formazione, per la previdenza sociale e per progetti di infrastrutture importanti per l'economia. Per queste ragioni, sono già state decise o proposte riduzioni in ogni settore di spesa della Confederazione. Con i provvedimenti di risanamento 1992, i conti federali possono essere sgravati di circa 4 miliardi all'anno. Attualmente il Parlamento sta discutendo un ulteriore programma di risparmio che prevede sgravi fino a 1,5 miliardi. Anche il **personale della Confederazione** dovrà dare il suo contributo. La **compensazione del rincaro** non dipenderà più in modo automatico dall'indice dei prezzi al consumo. I soli risparmi non sarebbero però sufficienti a risanare le finanze federali. Un'imposta sul valore aggiunto del 6,5 per cento fornirà dunque un importante contributo. Un no all'imposta renderebbe

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare i quattro decreti federali.

necessari altri dolorosi tagli in svariati settori, con gravi conseguenze per ampie cerchie della popolazione.

Misure di sicurezza supplementari per l'AVS

L'AVS, in quanto assicurazione sociale più importante, deve continuare a poggiare anche in futuro su basi sane. Se non si corre ai ripari, la quota sempre più grande di anziani nella popolazione pregiudicherà presumibilmente il finanziamento dell'AVS. Per evitare tali difficoltà, il Parlamento deve essere autorizzato ad aumentare l'aliquota dell'IVA al massimo di un punto percentuale. Le entrate derivanti da tale aumento potranno essere impiegate unicamente per finanziare i costi causati dall'incremento del numero di beneficiari di rendite, ma non per migliorare le prestazioni.

Conversione dei dazi sulle automobili e sul petrolio

Impegni internazionali obbligano la Svizzera a convertire i dazi fiscali in imposte interne di consumo. Questa conversione era già oggetto del progetto finanziario del 2 giugno 1991 ed era **incontestata**. Il Consiglio federale vuole finalmente adempiere un impegno assunto parecchi anni fa. Sottopone quindi di nuovo la conversione a votazione, ma questa volta sotto forma di domanda indipendente. Il nuovo disciplinamento non comporta un onere fiscale più elevato. La **destinazione vincolata** per compiti concernenti il traffico stradale, nel caso dei carburanti, rimane immutata.

Come spende la Confederazione le sue entrate fiscali?

Spesso si dice che la Confederazione non usa in modo parsimonioso gli introiti fiscali. Diversi studi allestiti da periti esterni dimostrano che l'Amministrazione federale, soprattutto in confronto a quanto avviene all'estero, svolge con competenza ed efficienza i numerosi e complessi compiti di uno Stato moderno.

Sapevate per esempio che la Confederazione

- versa più di sette milioni di franchi al giorno per il finanziamento del trasporto pubblico?
- contribuisce con 260 franchi mensili al finanziamento di ogni rendita AVS e con più di 600 franchi al finanziamento di ogni rendita invalidità?
- sussidia con 1,3 miliardi annui le casse malati?
- versa in media pagamenti compensativi annui di 35 000 franchi per azienda contadina di montagna?
- spende 1,2 miliardi all'anno per i due Politecnici di Zurigo e di Losanna?
- spende 7 milioni al giorno per il pagamento degli interessi sui suoi debiti, vale a dire all'incirca quanto eroga per la formazione e per la ricerca di base?
- impiega 17 miliardi all'anno, ovverosia un buon 40 per cento di tutte le sue entrate, per la perequazione sociale e regionale in Svizzera?
- impiega i due terzi dei suoi mezzi a favore di terzi (Cantoni, Comuni e privati)?
- copre fino al 50 per cento del preventivo dei Cantoni finanziariamente deboli, tanto che questi ultimi senza mezzi federali dovrebbero aumentare massicciamente le loro imposte?

(Base 1992)

Deliberazioni in Parlamento

Nel 1991, il nuovo regime delle finanze federali venne respinto con il 54,3 per cento di no. Siccome l'imposta federale diretta e l'ICA possono essere riscosse soltanto fino alla fine del 1994, il Consiglio federale, ancora in quell'anno, sottopose al Parlamento un nuovo progetto. Gli evidenti vantaggi per l'economia e la Confederazione lo indussero a preferire nuovamente un'imposta sul valore aggiunto. Esso intendeva tuttavia istituire in un primo tempo soltanto la necessaria base costituzionale, per introdurre successivamente l'IVA mediante la legislazione ordinaria. **Il Parlamento ha però deciso di proporre al popolo e ai Cantoni l'immediato cambiamento di sistema.** Il Consiglio federale ha aderito a questo modo di procedere, ma considera sufficiente l'imposta sul valore aggiunto solo se accompagnata da un aumento dell'aliquota d'imposta di 0,3 punti percentuali.

Il problema dell'**aliquota dell'imposta** aveva dato luogo ad accese discussioni. Una forte minoranza si era espressa per il mantenimento se non addirittura la riduzione dell'aliquota attuale del 6,2 per cento. Vista la difficile situazione finanziaria della Confederazione, si decise infine a larga maggio-

ranza di aumentare l'aliquota al 6,5 per cento (+0,3 punti) e di introdurre un'aliquota ridotta del 2,0 per cento per i beni di consumo di uso quotidiano, il che è pur sempre nettamente inferiore a quanto applicato dai Paesi limitrofi. La maggioranza del Parlamento aderì sia al cambiamento di sistema (prima domanda) sia all'aumento dell'aliquota di 0,3 punti percentuali (seconda domanda).

Sono state proposte esenzioni e **trattamenti speciali** a favore di diversi settori che per la prima volta saranno assoggettati all'imposta. Nell'interesse di una riscossione efficiente e semplice, ci si è attenuti al principio di un'imposta generale. Soltanto per alcune prestazioni nell'**ambito del turismo interno**, il Parlamento sarà autorizzato, a determinate condizioni, a introdurre un'aliquota ridotta mediante la legislazione ordinaria.


Alcuni hanno ritenuto urtante **sgravare l'economia per accollare ai consumatori oneri maggiori.** Ci si dimentica però che anche questi ambienti e i lavoratori hanno interesse al mantenimento della competitività internazionale della nostra economia.

Struttura delle entrate della Confederazione

Imposte dirette
12 316 mio. 35.2%

Imposte indirette
18 090 mio. 51.8%

Totale entrate
1992: 34 953 mio.




Come si finanzia la Confederazione?

Gli Stati industrializzati di tipo occidentale si procurano i mezzi per il finanziamento dei compiti pubblici essenzialmente mediante l'imposizione fiscale del reddito e del consumo di merci e servizi. Prendendo in considerazione queste due categorie di elementi imponibili, **si cerca di distribuire nel modo più equo possibile gli oneri fiscali secondo il principio dell'efficienza economica.**

Se confrontato a livello internazionale, **il sistema fiscale svizzero** è caratterizzato da una scarsa incidenza delle imposte di consumo: infatti i Paesi limitrofi conoscono aliquote IVA sensibilmente più elevate. L'aliquota del 6,5 per cento in discussione non modifica questa situazione. Più importante della struttura del nostro sistema fiscale è il carico fiscale globale. Secondo le ultime nuove statistiche internazionali, il nostro Paese continua a presentare, tra i Paesi dell'Europa occidentale dell'OCSE, **il carico fiscale più basso.**

Carico fiscale – Confronto internazionale



Fonte: OCSE 1992

Costi supplementari per le economie domestiche

In seguito all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, le economie domestiche dovranno sopportare spese supplementari. Per esempio, le tariffe dell'energia elettrica e le spese telefoniche saranno gravate dall'IVA; rincareranno anche i biglietti ferroviari nonché le prestazioni dei parrucchieri e dell'industria alberghiera. Secondo calcoli approssimativi, un'economia domestica con un reddito medio di 42.000 franchi all'anno dovrà sborsare circa 500 franchi supplementari all'anno; una con un reddito di 66.000 franchi, circa 700. Allo scopo di mitigare le conseguenze di questi oneri supplementari per le categorie più basse di reddito, il 5% del gettito dell'imposta, ovvero circa mezzo miliardo di franchi, sarà impiegato per ridurre i premi delle casse malati.

Testi in votazione

Primo oggetto:

Decreto federale sul regime finanziario

del 18 giugno 1993

I – La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter}, cpv. 1, lett. a, ultimo comma e 3

¹ La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell'articolo 41^{bis}:

a. un'imposta sulla cifra d'affari (imposta sul valore aggiunto);

...

c. un'imposta federale diretta.

La competenza a riscuotere le imposte menzionate di cui alle lettere a e c è limitata a fine 2006.

³ L'imposta sulla cifra d'affari giusta il capoverso 1 lettera a può colpire le forniture di beni e di servizi nonché le importazioni, secondo il sistema a più stadi con deduzione dell'imposta precedente. L'imposta ammonta al massimo al 6,2 per cento. Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti a favore delle classi di reddito inferiori.

II – Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

¹ In deroga all'articolo 41^{ter} capoverso 6, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari previste dall'articolo 41^{ter}, capoverso 1, lettera a e capoverso 3; esse rimangono valide sino all'entrata in vigore della legislazione federale.

² Nell'emanazione delle disposizioni di esecuzione devono essere osservati i principi seguenti:

a. sottostanno all'imposta:

1. le forniture di beni e di servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio);
2. le importazioni di beni;

b. sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente:

1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
2. i servizi nel settore della sanità;
3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale;
4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento, della protezione dell'infanzia e dei giovani;
5. le prestazioni culturali;
6. le prestazioni assicurative;
7. le prestazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;
8. la fornitura, la locazione durevole e l'affitto di immobili;
9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;
10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri per il tramite di quote stabilite dagli statuti;
11. le forniture di francobolli svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

c. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:

1. l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero;
2. i servizi che si accompagnano all'esportazione e al transito di beni;

d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero:

1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi;

2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250.000 franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo rimanente non superi regolarmente 4000 franchi all'anno;
3. gli agricoltori, silvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;
4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento volontario delle imprese e persone menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

- e. l'imposta ammonta:
 1. all'1,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni seguenti, che possono essere definiti con maggiore precisione dal Consiglio federale:
 - acqua trasportata in condotta;
 - derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche;
 - bestiame, pollame, pesce;
 - cereali;
 - sementi, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari;
 - foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante;
 - medicinali;
 - giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale;
 2. all'1,9 per cento sulle prestazioni degli organismi della radio e della televisione diverse da quelle aventi uno scopo commerciale;
 3. al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta;
- f. l'imposta è calcolata sulla controprestazione oppure, se non è data controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;
- g. l'imposta è dovuta:
 1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;
 2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo dei servizi superi 10.000 franchi all'anno;
 3. dalla persona che in seguito all'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;
- h. il contribuente deve l'imposta sulla sua cifra d'affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:
 1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti;
 2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione di servizi in provenienza dall'estero;
 3. l'1,9 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese che non sono assoggettate all'imposta giusta la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

- i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma a un trimestre civile;
- k. per l'imposizione ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogative;
- l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e se non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;

m. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle imprese, prevista all'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo, può applicarsi parimenti al caso in cui una multa superiore a 5000 franchi entrerebbe in linea di conto.

³ Il Consiglio federale assicura il passaggio dal regime attuale a quello nuovo. In un primo periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo regime, esso può parimenti limitare o anticipare la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento.

⁴ Durante i primi cinque anni a contare dall'introduzione dell'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41^{ter}, capoverso 3, il 5 per cento annuo del prodotto di quest'imposta è destinato alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide su come tale quota debba essere destinata una volta scaduto detto termine.

Art. 8^{ter}

La Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore per l'imposta sulla cifra d'affari sulle prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, purché esse siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.

Art. 9

Fatta salva la legislazione federale prevista dall'articolo 41^{ter}, rimangono in vigore le disposizioni applicabili il 31 dicembre 1994 all'imposta sulla birra.

III – Le disposizioni del regime finanziario attuale sono valide sino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione del presente decreto.

IV – Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Secondo oggetto:

Decreto federale concernente il contributo al risanamento delle finanze federali

del 18 giugno 1993

I – La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter}, cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per migliorare la situazione delle finanze federali, la Confederazione riscuote un supplemento all'imposta sulla cifra d'affari di 0,3 punti percentuali al massimo, conformemente all'articolo 41^{ter}, capoverso 1, lettera a.

II – Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8^{bis}

Il supplemento all'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 41^{ter}, capoverso 1^{bis} è di:

- a. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera e numeri 1 e 2 delle disposizioni transitorie;
- b. 0,3 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera e numero 3 delle disposizioni transitorie;
- c. 0,1 punti percentuali per le imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera h numero 3 delle disposizioni transitorie.

III – ¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

² Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 18 giugno 1993 sul regime finanziario.

Terzo oggetto:

Decreto federale che prevede provvedimenti atti a garantire il mantenimento della sicurezza sociale

del 18 giugno 1993

I – La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter}, cpv. 3^{bis}

^{3bis} Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione contro l'invalidità qualora esso non fosse più garantito a causa dell'evoluzione della piramide delle età, l'aliquota dell'imposta sulla cifra d'affari può essere aumentata al massimo di un punto percentuale per via di decreto federale di obbligatorietà generale sottoposto al referendum facoltativo.

II – ¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

² Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 18 giugno 1993 sul regime finanziario.

Quarto oggetto:

Decreto federale sulle imposte speciali di consumo

del 18 giugno 1993

I – La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 36^{ter}, cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ La Confederazione assegna al traffico stradale la metà del prodotto netto dell'imposta sugli oli minerali sui carburanti e l'intero provento di una soprattassa, utilizzandoli:

...

² La Confederazione riscuote la soprattassa nella misura in cui il prodotto della quota assegnata dell'imposta sugli oli minerali non risulti sufficiente a garantire la realizzazione dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 41^{ter}, cpv. 1, lett. b, e cpv. 4

¹ La Confederazione può riscuotere oltre alle imposte che le competono dell'articolo 41^{bis}:

b. imposte speciali di consumo sulle merci delle specie designate al capoverso 4;

⁴ Le imposte speciali di consumo conformemente al capoverso 1 lettera b possono gravare:

- a. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti della loro raffinazione, nonché i carburanti ricavati da altre materie (imposta sugli oli minerali e soprattassa, art. 36^{ter});
- b. la birra. L'onere complessivo che grava la birra proporzionalmente al prezzo e che comprende l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime birriere e sulla birra come anche l'imposta sulla cifra d'affari, permane allo stato del 31 dicembre 1970;
- c. le automobili e loro componenti. Il legislatore può integrare nell'imposta sulle automobili l'imposta sui pezzi di ricambio.

II – Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:


Art. 16

Abrogato

III – Il presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

Quinto e sesto oggetto:

Iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle)



Le due domande in votazione hanno il tenore seguente:

- Volete accettare l'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool»?
- Volete accettare l'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco»?

L'essenziale in breve

Gli obiettivi delle due iniziative

Le due iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle) sono state depositate nell'ottobre del 1989 corredate di 110 648, rispettivamente 115 210 firme valide. Le iniziative domandano il divieto assoluto di pubblicità per l'alcool e per il tabacco e si prefiggono di diminuire lo stimolo al consumo. Gli autori dell'iniziativa vogliono in questo modo fornire un contributo alla lotta contro l'abuso di alcool e tabacco, notevolmente dannoso per la salute e l'economia. Inoltre, domandano che almeno l'1 per cento del gettito delle imposte sui tabacchi sia destinato alla prevenzione delle malattie dovute al fumo.

Un divieto assoluto di pubblicità sarebbe sproporzionato

Divieti assoluti di pubblicità, quali previsti dalle due iniziative, sono sproporzionati. Innanzitutto, non vi è unanimità tra gli specialisti nel definire in che misura i divieti di pubblicità influenzino effettivamente il consumo globale di alcool e di tabacco. Inoltre, anche le misure più drastiche, quali il divieto di pubblicità, non possono impedire la presenza in Svizzera della pubblicità diffusa da pubblicazioni, programmi televisivi e sta-

zioni radiofoniche esteri. Da ultimo, il testo delle iniziative prevede clausole d'eccezione restrittive che non permettono un margine di manovra tale da consentire di attenuare il divieto assoluto.

I divieti assoluti di pubblicità presentano svantaggi

I divieti assoluti di pubblicità svantaggiano non soltanto i produttori indigeni di bevande alcoliche e di tabacchi, bensì anche i nostri media. Un divieto generale di pubblicità per l'alcool e il tabacco metterebbe inoltre in forse numerose manifestazioni culturali e sportive, alcune delle quali di lunga tradizione. Infine, i divieti generali di pubblicità male si addicono a uno Stato illuminato, che richiede ai consumatori senso di responsabilità, informazione e capacità critica.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento respingono le due iniziative pur comprendendo gli intenti degli autori. I prevedibili svantaggi per l'economia e per la cultura derivanti da un divieto assoluto di pubblicità per l'alcool e per il tabacco sono superiori agli effetti positivi, di entità per altro contestata, che si avranno sul consumo di alcool e tabacco.

Testi in votazione

Quinto oggetto:

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool»

del 18 giugno 1993

Art. 1 ¹ L'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione è completata come segue:

Art. 32^{quinquies}

¹ La pubblicità per le bevande alcoliche e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi e quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni.

² La pubblicità per le bevande analcoliche deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di pubblicità secondo l'articolo 32^{quinquies} entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale.

² Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Sesto oggetto:

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco»

del 18 giugno 1993

Art. 1 ¹ L'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione è completata come segue:

Art. 32^{sexies}

¹ Almeno l'uno per cento dei proventi delle imposte sui tabacchi deve essere destinato, con il concorso dei Cantoni, alla prevenzione delle malattie dovute al consumo del tabacco.

² La pubblicità per i tabacchi e per i relativi marchi è vietata, come pure è vietata per quei servizi o quelle merci che rassomigliano loro o che li richiamano alla memoria attraverso la parola, l'immagine o il suono. La legislazione federale può, in casi particolari, consentire limitate eccezioni.

Disposizioni transitorie

¹ Il divieto di pubblicità secondo l'articolo 32^{sexies}, capoverso 2 entra in vigore al più tardi tre anni dopo l'accettazione di questa disposizione costituzionale.

² Infrazioni al divieto di pubblicità saranno punite, fino all'entrata in vigore di disposizioni penali legislative, secondo l'articolo 57 capoverso 2 lettera a della legge federale sull'alcool.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Argomenti dei comitati d'iniziativa

Le motivazioni dei comitati d'iniziativa sono le seguenti:

«Per una gioventù sana

In un periodo di ristrettezze finanziarie, è ancor più necessario risparmiare nel campo dei problemi di dipendenza, settore per il quale si spendono annualmente miliardi di franchi soltanto per danni e relativi costi. Ogni anno noi tutti paghiamo imposte, premi assicurativi e di casse malati sempre maggiori per malattie, danni, perdita di ore lavorative, causati da un consumo smodato di bevande alcoliche e di tabacco (attualmente almeno 3 500 000 000 franchi [3,5 miliardi]). La spesa per abitante, bambini inclusi, ammonta a 500 franchi all'anno.

La prevenzione dei problemi dovuti al consumo dell'alcool e del tabacco non permette soltanto di risparmiare molto denaro, ma anche di evitare sofferenze indicibili: nella sola Svizzera, più di mezzo milione sono i dipendenti dal fumo e dall'alcool e 13 000 i decessi annui. Sono cifre che corrispondono a circa 30 volte quelle dell'eroina e delle altre droghe. Che cosa accadrebbe se improvvisamente 13 000 Svizzeri morissero in un qualsiasi altro modo (per esempio in trenta disastri aerei o in seguito ad avvenimenti bellici)? In tal caso non si invocherebbero forse migliori misure di protezione e di sicurezza e non si chiederebbe ragione ai responsabili?

La pubblicità per l'alcool e il tabacco serve a promuoverne il consumo e ad attirare nuovi clienti. I potenziali nuovi consumatori, i bambini e i giovani, sono il bersaglio più interessante. Una volta instaurata la dipendenza, è assicurata per decine d'anni la fedeltà alla marca. Ogni anno, in Svizzera 50 000 bambini e giovani cominciano a fumare. In tempi in cui per molti giovani l'avvenire si presenta incerto e a tinte fosche, le bevande alcoliche vengono presentate come innocui toccasana, che anzi conferiscono prestigio a chi le consuma.

L'informazione è necessaria, ma è una goccia nel mare. Il massiccio apparato propagandistico messo in campo dai produttori di sigarette e di bevande alcoliche è più convincente dei fatti scientificamente dimostrati ed esercita una forte pressione sui giornali che informano criticamente in merito.

Limitare la pubblicità per l'alcool e per il tabacco al punto di vendita non costa assolutamente niente ed è una misura efficace di prevenzione, come dimostrano le esperienze fatte in Norvegia, Finlandia, Canada e Nuova Zelanda. Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'accettazione delle iniziative gemelle potrebbe evitare ogni anno, soltanto in Svizzera, 500-700 decessi causati dalla nicotina. La libertà del consumatore non verrebbe affatto limitata, dato che quest'ultimo potrebbe continuare a comperare ciò che vuole e a informarsi come meglio preferisce.

Gli oltre 100 milioni di franchi di spese pubblicitarie risparmiate permetterebbero alla Confederazione di istituire una fondazione per promuovere lo sport, la cultura, la salute e la pubblicità per questi settori; si tratterebbe di una vera sponsorizzazione che non inciterebbe all'abuso di alcool e di sigarette, ma consterebbe di una pubblicità sana per una gioventù sana.»

Parere del Consiglio federale

E' un compito importante della Confederazione, nell'interesse della salute pubblica, combattere il consumo eccessivo di alcool e di tabacco. Il divieto assoluto di pubblicità previsto dalle due iniziative ha, oltre a un dubbio effetto preventivo, grandi svantaggi per l'economia, i media e la vita culturale. Perciò il Consiglio federale, nella lotta contro problemi di alcool e di tabacco, sceglie principalmente metodi più selettivi ed efficaci, come campagne di prevenzione, educazione alla salute, obblighi d'informazione e aumenti di prezzo.

Comprensione per gli obiettivi

Il Consiglio federale ha comprensione per gli obiettivi degli autori dell'iniziativa. Effettivamente, il consumo eccessivo di alcool e di tabacco danneggia in misura considerevole la salute; i costi macroeconomici dell'abuso di questi generi voluttuari ammontano complessivamente a parecchi miliardi di franchi. Inoltre, tabacco e alcool sono prodotti che generano dipendenza in caso di consumo esagerato. La lotta contro l'abuso di alcool e di tabacco è perciò un compito importante dello Stato. Il Consiglio federale aveva del resto proposto un con-

troprogetto alle due iniziative, ma il Parlamento era stato di diverso avviso, ritenendo che la legislazione federale e quella cantonale contengono già numerose disposizioni atte a limitare il consumo di alcool e di tabacco (vedi riquadro qui appresso)

Provvedimenti nella lotta contro i problemi dovuti al consumo di alcool e di tabacco

Il Consiglio federale ritiene che si possa venire a capo dei problemi dovuti al con-

Che cosa si fa già?

Il diritto federale e quello cantonale prevedono già attualmente numerose prescrizioni per la lotta contro l'abuso di alcool e di tabacco. Alcuni esempi:

- La pubblicità radiofonica e televisiva per l'alcool e il tabacco è vietata. Diversi Cantoni e Comuni hanno vietato sul loro territorio la pubblicità mediante affissioni.
- Sulle bevande distillate, la birra e i tabacchi viene riscossa un'imposta.

sumo di alcool e di tabacco mediante campagne d'informazione mirate piuttosto che con prescrizioni supplementari e limitazioni drastiche. Persegue quindi una politica sanitaria che tende in primo luogo all'informazione. Combatte l'abuso di alcool e tabacco mediante provvedimenti come campagne di prevenzione orientate specificatamente verso singoli gruppi a rischio e l'educazione sanitaria nelle scuole, ma anche con prescrizioni che obbligano a mettere in guardia i consumatori sulla pericolosità del prodotto e a dichiararne il contenuto. Nonostante che il consumo di alcool in Svizzera ristagni e il numero dei fumatori sia in diminuzione, il Consiglio federale intende intensificare gli sforzi nella lotta contro l'abuso di alcool e di tabacco e promuovere così la salute della popolazione.

Svantaggi per l'economia svizzera

Il divieto assoluto di pubblicità sfavorirebbe i produttori svizzeri di bevande alcoliche e

di tabacchi nei confronti della concorrenza estera, poiché i mass-media stranieri continuerebbero a essere presenti in Svizzera con pubblicità di alcoolici e tabacchi. I prodotti svizzeri perderebbero quindi una parte di mercato a vantaggio di quelli stranieri. Un divieto di pubblicità per l'alcool e il tabacco colpirebbe anche il settore pubblicitario.

Svantaggi per gli operatori culturali

In Svizzera la cultura ha bisogno del sostegno dei privati. L'industria degli alcoolici e del tabacco è un importante sponsor culturale, che sostiene la realizzazione di numerose manifestazioni culturali e sportive (festival open air, corse di motocross ecc.) con contributi che ammontano a circa 40 milioni di franchi all'anno. Con l'introduzione di un divieto assoluto di pubblicità, questo sostegno verrebbe a mancare e talune manifestazioni non potrebbero più aver luogo. Oltre al pubblico sarebbero danneggiati anche gli operatori culturali.

- Il 10 per cento delle imposte sull'alcool serve ai Cantoni per la lotta contro l'abuso delle sostanze che provocano dipendenza.
- E' vietato consegnare a bambini e giovani sotto i 18 anni grappa e simili.
- Gli imballaggi delle sigarette devono recare testi di avvertimento; anche il contenuto di nicotina e di catrame deve esservi indicato.
- I datori di lavoro devono provvedere affinché i non fumatori non siano molestati sul posto di lavoro dal fatto che altre persone fumano.

Publicità per l'alcool e il tabacco in cifre

Spese di pubblicità per singoli beni voluttuari

	1991	1992
● Tabacchi	Fr. 80 mio.	62 mio.
● Superalcolici, spumanti	Fr. 30 mio.	20 mio.
● Birra	Fr. 15 mio.	16 mio.
● Vino	Fr. 10 mio.	12 mio.
Totale	Fr. 135 mio.	110 mio.

Proventi della pubblicità per i beni voluttuari

	in franchi		in percentuale dei proventi pubblicitari totali	
	1991	1992	1991	1992
● Giornali	49 mio.	43 mio.	4	4
● Riviste	37 mio.	27 mio.	8	6
● Riviste specializzate	6 mio.	3 mio.	3	2
● Cinema	8 mio.	7 mio.	38	35
● Affissioni	35 mio.	29 mio.	22	17

Fonte BSW

Un divieto assoluto di pubblicità è sproporzionato

Il divieto assoluto di pubblicità costituisce una forte ingerenza nella libertà d'informazione dei cittadini e nella libertà di commercio e d'industria. Una tale ingerenza sarebbe giustificata soltanto se non vi fossero altri mezzi per promuovere la salute pubblica. Bisogna prima sfruttare tutte le altre possibilità per combattere i problemi dovuti all'alcool e al tabacco. Nel caso del divieto assoluto di pubblicità per l'alcool e il tabacco, questi presupposti mancano.

Svantaggi per la stampa indigena

Nel variegato paesaggio dei mass-media i proventi della pubblicità, in particolare per i giornali, costituiscono una parte significativa delle entrate (vedi tabella). Proprio in

considerazione della difficile situazione economica, un divieto assoluto di pubblicità per gli alcoolici e per i tabacchi causerebbe perdite finanziarie alla stampa svizzera, che sarebbe costretta a ridurre la parte redazionale delle sue pubblicazioni. La concorrenza straniera si avvantaggerebbe anche sul mercato dei mass-media, poiché non sarebbe sottoposta alle restrizioni svizzere.

Svantaggi per i consumatori

In caso di divieto assoluto di pubblicità, i consumatori non potrebbero orientarsi facilmente riguardo alle offerte sul mercato e non vi sarebbe più la possibilità di informare la clientela sui miglioramenti apportati ai prodotti. In caso di divieto assoluto di pubblicità, i fabbricanti perderebbero ogni interesse ad affrontare spese per migliorare i loro prodotti.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere le iniziative popolari «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool» e «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco» (iniziative gemelle)

Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare come segue il 28 novembre 1993:

- **SÌ** al decreto federale del 18 giugno 1993 sul regime finanziario
- **SÌ** al decreto federale del 18 giugno 1993 concernente il contributo al risanamento delle finanze federali
- **SÌ** al decreto federale del 18 giugno 1993 che prevede provvedimenti atti a garantire il mantenimento della sicurezza sociale
- **SÌ** al decreto federale del 18 giugno 1993 sulle imposte speciali di consumo
- **NO** all'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti all'alcool»
- **NO** all'iniziativa popolare «per la diminuzione dei problemi dovuti al consumo di tabacco»